



# CITTA' DI GUARDIAGRELE

Provincia di Chieti

ORIGINALE

Registro Generale n. 171

## ORDINANZA DEL SETTORE AREA POLIZIA MUNICIPALE

N. 92 DEL 19-12-2011

Ufficio: POLIZIA AMMINISTRATIVA

**Oggetto: DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE  
SULLE STRADE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI  
GUARDIAGRELE NEL PERIODO 1^ NOVEMBRE / 31 MARZO DI  
OGNI ANNO SOLARE**

L'anno duemilaundici addì diciannove del mese di dicembre, il Responsabile del servizio DI POMPO LORENZO

**VISTA** la propria precedente ordinanza n° 83 del 17 novembre 2011, registrata al n. 154 del registro generale delle ordinanze di questo Comune;

**RITENUTO** di dover apportare modifiche ed integrazioni alla stessa;

**PREMESSO** che nella stagione invernale le precipitazioni aventi carattere nevoso ed i frequenti abbassamenti della temperatura ambientale, con la formazione di ghiaccio e la presenza di neve sulla carreggiata delle strade comunali, determinano una situazione di pericolo e condizionano il regolare flusso del traffico veicolare;

**CONSIDERATO** che in tali situazioni gli autoveicoli, se sprovvisti di catene da neve o di pneumatici invernali speciali ed adatti alle condizioni della strada, determinano spesso ingombro o blocchi alla circolazione, rendendo difficoltoso anche garantire gli interventi di emergenza, di utilità pubblica e di sgombero neve;

**RITENUTO** pertanto opportuno disporre con apposita ordinanza stradale, in tali occasioni, l'obbligo per gli autoveicoli di transitare sulle strade comunali con gli speciali pneumatici invernali idonei per la marcia su neve o ghiaccio in condizioni di

sicurezza, o muniti di catene da neve;

**CONSIDERATO** che tale obbligo è stato reso pubblico sia mediante gli specifici segnali stradali previsti dall'art.122 fig. Il 87 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada (D.P.R. n° 495/92 e ss.mm. ed integrazioni), debitamente posizionati su ogni tratta stradale interessata e corredati da apposito pannello integrativo, sia con idonea pubblicità mediante gli organi di informazione;

**VISTI** l'articolo 5, comma 3°, l'articolo 6, comma 4° lett. e) così come modificato ed integrato dall'art. 1 della Legge 29.07.2010, n. 120, l'articolo 7, comma 1° lett. a) e l'articolo 37, comma 3° del D. Lgs. 285/92 e ss.mm. ed integrazioni;

**RICHIAMATO** il D.P.R. 495/92 (Regolamento di Attuazione del Nuovo Codice Della Strada);

**VISTO** l'articolo 8, comma 3° della Legge 07.08.90 n. 241 e ss.mm. contenente nuove norme in materia di procedimento e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

**ATTESA** la propria competenza all'adozione del presente atto, in virtù del Decreto Sindacale n. 16 del 06.05.2011 "Attribuzione al Comandante di P.L., Lorenzo Di Pompo, la responsabilità dei servizi, dei compiti e funzioni di cui agli artt. 107 e 109 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267,

## **ORDINA**

**1) Per le finalità di cui in premessa, nel periodo compreso tra il 1° NOVEMBRE ed il 31 MARZO di ogni anno solare, dalle ore 00:00 alle ore 24:00, in presenza di neve o ghiaccio sulla carreggiata, l'istituzione dell'obbligo di circolare su tutte le strade di competenza del Comune di Guardiagrele per i veicoli indicati dall'art. 54 (AUTOVEICOLI) del D. L.vo 30.04.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e ss.mm.ii., muniti ovvero avere a bordo catene da neve adeguate per il tipo di veicolo in uso o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio in condizioni di sicurezza.**

**2) Tale obbligo assume validità anche al di fuori del periodo indicato, al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio.**

**3) Le disposizioni di cui alla presente ordinanza sono connesse con le condizioni climatiche contingenti di neve e/o ghiaccio per cui, in assenza delle stesse, gli autoveicoli non hanno l'obbligo di essere muniti, ovvero avere a bordo, catene da neve o pneumatici invernali.**

**4) Le operazioni di montaggio e smontaggio dovranno essere eseguite senza recare intralcio alla circolazione.**

**5) La presente ordinanza annulla e sostituisce tutti i precedenti provvedimenti emanati da questo Ente in materia.**

## **INVITA**

Tutti i conducenti di veicoli:

1. a rispettare ogni misura precauzionale in caso di precipitazioni nevose e di formazione di ghiaccio che alterino le normali condizioni delle strade comunali, al fine di non provocare situazioni di pericolo od intralcio per la circolazione e la sicurezza stradale;
2. a rispettare rigorosamente le norme di comportamento stabilite dal Codice della Strada, con particolare riguardo alla regolazione della velocità in relazione allo stato del veicolo, alle caratteristiche ed alle condizioni delle strade e del traffico e ad ogni altra circostanza;
3. ad accertarsi, prima di mettersi in movimento con il proprio veicolo, dello stato della transitabilità delle strade e dei limiti di percorribilità;
4. a non abbandonare il proprio veicolo in posizioni che possano costituire pericolo o intralcio per i mezzi di soccorso, per i mezzi spazzaneve e per ogni utente della strada;

## **DEMANDA**

Al Corpo di Polizia Municipale di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento;

## **AVVERTE**

- Che la presente Ordinanza sarà resa nota agli utenti della strada mediante la posa dei segnali previsti dalle norme del vigente Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione.

- Che, in caso di mancata osservanza della presente Ordinanza, saranno applicate le sanzioni previste dal D.L.gs 285/92 e ss.mm. ed integrazioni;

### **Si comunici:**

- mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e l'apposizione della prescritta segnaletica;
- al Settore III "Lavori pubblici, Espropriazioni, Demanio, Patrimonio, Manutenzioni" di questo Ente;
- agli organi di polizia stradale aventi competenza sul territorio interessato.

## **AVVERTE ALTRESI'**

1. Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 27, comma 3°, del D.L.gs. 285/92 e ss.mm. (Nuovo Codice Della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro 60 giorni e con le formalità stabilite nell'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Nuovo Codice Della Strada), ai sensi dell'articolo 3, comma 4°, della Legge 07.08.90, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di L'Aquila entro 60 giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente Della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

2. Che in virtù dell'art. 25, comma 3, dello Statuto Comunale, si stabilisce che la presente Ordinanza venga pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Guardiagrele.

[www.pneumaticisottocontrollo.it](http://www.pneumaticisottocontrollo.it)

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DI POMPO LORENZO

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 20-12-2011 al 04-01-2012  
Li 20-12-2011

L'addetto alla pubblicazione  
GARZARELLA ANTONINO

---